

SANATORIE FISCALI – NOVITA'

Destinatari: tutti

Tempo di lettura: 3 minuti

Il DL 34/2023 (c.d. **Decreto "Bollette"**) ed il successivo DL 51/2023 hanno disposto alcune modifiche per le c.d. sanatorie introdotte dalla Legge di Bilancio 2023. Si tratta per lo più di **posticipazioni dei termini** e di precisazioni, nonché di una speciale disposizione in materia di **non punibilità ai fini penali**.

DEFINIZIONE DI IRREGOLARITA' CONTESTATE		
Descrizione	Termini e presupposti	Note/novità
<p>Rottamazione "quater": stralcio di sanzioni, interessi e compensi di riscossione di cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi ed avvisi di addebito INPS affidati alla riscossione dal 01.01.20 al 30.06.22.</p>	<p>Posticipati i termini</p>	<p>Il termine di presentazione della domanda viene spostato dal 30.04.23 al 30.06.23 ed il pagamento della somma (o prima rata) dal 31.07.23 al 31.10.23.</p>
<p>Acquiescenza rafforzata: definizione in acquiescenza (cioè con accettazione totale) di avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione ed atti di recupero dei crediti d'imposta, con sanzione ridotta ad 1/18.</p>	<p>Invariati: applicabile agli atti notificati fino al 31.03.23 e a quelli impugnabili al 01.01.23</p>	<p>E' stato precisato che l'acquiescenza è applicabile agli atti divenuti definitivi dal 02.01.23 al 15.02.23, a patto che la definizione sia perfezionata entro il 30.04.23.</p>
<p>Accertamento con adesione rafforzato: adesione con sanzione ridotta ad 1/18 agli atti di accertamento.</p>	<p>Invariati: applicabile agli atti notificati fino al 31.03.23 e a quelli impugnabili al 01.01.23</p>	<p>Con riferimento ai PVC consegnati entro il 31.03.23, è stato precisato che la definizione agevolata si applica anche agli accertamenti con adesione relativi a avvisi di accertamento notificati post 31.03.23.</p>
<p>Regolarizzazione rate adesione/mediazione/conciliazione giudiziale: regolarizzazione omesso o carente versamento delle rate successive alla prima a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, mediazione o conciliazioni giudiziali.</p>	<p>Invariati: relativo a rate non pagate al 01.01.23</p>	<p>Rate da versare entro il 31.03.23.</p>



VB NEWS DEL 22.05.2023

DEFINIZIONE DI IRREGOLARITA' NON ANCORA CONTESTATE		
Descrizione	Termini e presupposti	Note
Ravvedimento Speciale: regolarizzazione delle dichiarazioni relative a 2021 e periodi precedenti con ravvedimento a 1/18 .	Posticipati i termini	Il pagamento delle somme o della prima rata è stato spostato dal 31.03.23 al 30.09.23 . Stesso spostamento del termine per l'invio della dichiarazione integrativa e/o rimozione della violazione. In caso di pagamento rateale, le scadenze successive saranno: 31.10.23, 30.11.23, 20.12.23, 31.03.24, 30.06.24, 30.09.24 e 31.12.24. E' stata precisata la non applicabilità del ravvedimento speciale alle violazioni individuabili a seguito di controllo formale .
Sanatoria violazioni formali: sanatoria delle irregolarità formali ante 31.10.22 , attraverso rimozione della violazione e versamento di 200€ per periodo d'imposta.	Posticipati i termini	Il pagamento dell'unica o prima rata è stato spostato dal 31.03.23 al 31.10.23 . La seconda rata resta fissata al 31.3.24 e così pure il termine per rimuovere la violazione.
RICORSI IN CORSO		
Descrizione	Termini e presupposti	Note
Definizione liti pendenti: definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 01/01/23 in cui sono parte l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane, con % variabile.	Posticipati i termini	Il pagamento delle somme o della prima rata è stato spostato dal 31.03.23 al 30.09.23 . Il termine per la trasmissione della domanda è stato spostato dal 30.06.23 al 30.09.23. In caso di pagamento rateale, le scadenze saranno: 31.10.23, 20.12.23 e le rate successive il 31.03, il 30.06, il 30.09 ed il 20.12 di ciascun anno.



VB NEWS DEL 22.05.2023

Conciliazione Agevolata: definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cui è parte l'Agenzia delle Entrate con accordo conciliativo fuori udienza e pagamento di sanzioni ad 1/18 .	Posticipati i termini	Il termine per formalizzare la conciliazione è stato posticipato dal 30.6.23 al 30.09.23 . È stato ampliato l'ambito applicativo alle liti pendenti, in primo o secondo grado, al 15.2.23.
Rinuncia agevolata in cassazione rinuncia agevolata, alle controversie tributarie pendenti in Corte di Cassazione in cui è parte l'Agenzia delle entrate con sanzioni ad 1/18 .	Posticipati i termini	Il termine per la rinuncia è stato posticipato dal 30.6.23 al 30.09.23 .

NON PUNIBILITÀ PER I REATI DI OMESSO VERSAMENTO

Viene inserita una disposizione in materia di non punibilità dei **reati di omesso versamento IVA, di ritenute e di indebita compensazione di crediti non spettanti**: i reati in questione non avranno rilevanza penale se il contribuente provvederà a versare integralmente gli importi nel rispetto delle speciali procedure di definizione introdotte dalla legge di bilancio 2023 ed a patto che le procedure in questione siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.

Dal punto di vista operativo:

- il contribuente dovrà comunicare all'Autorità Giudiziaria il pagamento di tutte le somme o della prima rata e all'Agenzia delle Entrate la pendenza del processo penale, indicandone gli estremi;
- il Processo penale resterà sospeso fino quando l'Agenzia delle Entrate non avrà comunicato al Giudice la corretta esecuzione della definizione e l'intero e puntuale pagamento delle rate o di tutte le somme.

I professionisti dello Studio restano a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Viotto Battiston & Partners